

LEGGE DI STABILITA' 2016 TUTTE LE NOVITA'

In questa Circolare

- 1. Regime forfettario – commi da 111 a 113**
- 2. Estromissione agevolata beni d'impresa - commi 115-120**
- 3. Estromissione agevolata dell'immobile strumentale dell'imprenditore – comma 121**
- 4. Proroga detrazioni fiscali – comma 74 e 87**
- 5. “Bonus mobili” per giovani coppie – comma 75**
- 6. Art-bonus – commi 318-319**
- 7. Agevolazioni edilizia convenzionata – comma 58**
- 8. Misure per le imprese del mezzogiorno – commi 98 – 108**
- 9. Modifiche al regime patent box – comma 148**
- 10. Autotrasporto – commi 645-655**
- 11. Credito d'imposta riqualificazione degli alberghi – comma 320**
- 12. Incentivi alla rottamazione degli autocaravan – commi 85 e 86**
- 13. Tax credit cinema - commi 331-334, 336**
- 14. Credito d'imposta per sistemi di videosorveglianza - comma 982**
- 15. Credito d'imposta spese di negoziazione assistita - comma 618**
- 16. Riduzione IRES - commi da 61 a 63**
- 17. Abrogazione tassa sulle unità da diporto – comma 366**
- 18. Maxi ammortamenti dei beni strumentali nuovi – comma 91-94**
- 19. Aumento detrazione Irpef redditi da pensione – comma 290**
- 20. Modello 770 e certificazione unica – commi 949-952**
- 21. Semplificazioni Mod. 730 precompilato – comma 949 – 957**
- 22. Rivalutazione terreni e partecipazioni – comma 887 e 888**

- 23. Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni – commi 889 – 896**
- 24. Spese funebri ed universitarie detraibili – commi 954 e 955**
- 25. Modifiche alla disciplina dei costi “Black list” – commi 142-147**
- 26. IRAP medici – comma 125**
- 27. Ulteriore deduzione Irap – comma 70**
- 28. Deduzioni Irap Lavoratori Stagionali – comma 73**
- 29. Esenzione per i settori agricolo e della pesca – comma 70**
- 30. Novità IMU – commi da 10 a 13, 15 e 53**
- 31. Agevolazioni piccola proprietà contadina – commi 906 e 907**
- 32. Novità TASI – comma 14, 28 e 54**
- 33. Blocco degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali – comma 26**
- 34. Novità IVIE – comma 16**
- 35. Tari – comma 27**
- 36. Patti contrari alla legge nelle locazioni immobili uso abitativo – comma 59**
- 37. Acquisto prima casa prima di aver alienato l'abitazione – comma 55**
- 38. Revisione / aggiornamento rendite catastali – commi da 21 a 24**
- 39. Leasing agevolato “prima casa” – commi da 76 a 84**
- 40. Bonus dispositivi risparmio consumo energetico – comma 88**
- 41. Riallineamento valori contabili e aggregazioni aziendali – commi 95 e 96**
- 42. Note di variazione ai fini Iva – commi 126 e 127**
- 43. Estensione del reverse charge – comma 128**
- 44. Nuova aliquota Iva del 5% cooperative sociali – commi da 960 a 963**
- 45. Detrazione Iva per acquisti unità immobiliare – comma 56**
- 46. Rimborsi Iva a cittadini Extra UE – comma 368**
- 47. Aliquota Iva 4% - comma 637**
- 48. Modifiche al settore agricolo – commi 905, 909-910, 912-916**

- 49. Entrata in vigore riforma sanzioni tributarie – comma 133**
- 50. Reddito atleti professionisti – comma 8**
- 51. Pagamenti elettronici – commi 900 e 901**
- 52. Rateazione debiti tributari – commi 134-138**
- 53. Compensazione cartelle esattoriali – comma 129**
- 54. Soci cooperative artigiane – assimilazione dipendente – comma 114**
- 55. Fondi UE – equiparati i professionisti alle imprese – comma 821**
- 56. Società benefit – commi 376-384**
- 57. Proroga agevolazione assunzioni a tempo indeterminato – commi da 178 a 181**
- 58. Detassazione premi incremento produttività – commi da 182 a 189**
- 59. Aliquota gestione separata Inps – comma 203**
- 60. Limite utilizzo del contante – commi da 898 a 899 e da 902 a 903**
- 61. Servizio di baby-sitting alle lavoratrici autonome – comma 283**
- 62. Accertamento imposte sui redditi e Iva – commi 130-132**
- 63. Rientro dei lavoratori dall'estero – comma 259**
- 64. Comunicazione erogazioni liberali a Onlus – comma 396**
- 65. Due per mille per associazioni culturali – comma 985**
- 66. Contributi volontari a consorzi obbligatori – commi da 987 a 989**
- 67. Card per acquisti culturali per i giovani – commi 979-980**
- 68. Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti – commi 429-431**

1. REGIME FORFETARIO (COMMI da 111 a 113)

Al **regime forfetario riservato alle persone fisiche** (imprese e lavoratori autonomi) di cui all'art.1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono apportate le seguenti modifiche.

AUMENTO DEL LIMITE DI RICAVI / COMPENSI

La principale (e da più parti auspicata) modifica riguarda l'aumento del limite dei ricavi / compensi per ciascuno dei 9 gruppi di attività (non risultano variati i correlati coefficienti di redditività).

TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ				
Gruppo di settore	Codice attività ATECO 2007	Vecchi limiti ricavi/compensi	Nuovi limiti ricavi/compensi	Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	35.000	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000	50.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	15.000	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40.000	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	15.000	30.000	78%
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	20.000	30.000	67%

LIMITE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE / PENSIONE

Il citato comma 54 contiene una serie di condizioni per l'accesso al regime in esame. In particolare ai sensi della lett. d) il **reddito d'impresa / lavoro autonomo** deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione).

Tale condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero se la somma dei predetti redditi non risulta superiore a € 20.000.

Ora è **abrogata la citata lett. d)** e contestualmente **introdotta** al comma 57 la **nuova lett. d-bis)** in base alla quale **non possono avvalersi** del regime in esame i soggetti che **nell'anno precedente** hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) **eccedenti € 30.000**.

La condizione **non va verificata** in caso di **cessazione dal rapporto di lavoro**.

CONTRIBUENTI “START UP”

In base al citato comma 65 in caso di “nuova” attività è prevista la **riduzione del reddito di 1/3 nei primi 3 anni**. Ora tale agevolazione è sostituita con la fruizione, per i soggetti che intraprendono una nuova attività, **per i primi 5 anni**, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva **nella misura del 5%** in luogo dell'aliquota ordinaria del 15%.

Per beneficiare dell'**aliquota ridotta** è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

- il contribuente **non ha esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
- qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.

Forfettari “start up” dal 2015

Con una disposizione transitoria, l'applicazione dell'imposta sostitutiva con **aliquota ridotta del 5%** è riconosciuta per il **2016 – 2019** anche ai soggetti che hanno **iniziato l'attività nel 2015** adottando il regime forfetario.

NUOVO REGIME PREVIDENZIALE

È stato riscritto il citato comma 77 contenente la disciplina previdenziale dei soggetti in esame disponendo che il reddito forfetario costituisce **base imponibile ai fini previdenziali** e che su tale reddito **va applicata la contribuzione ridotta del 35%**.

In precedenza l'agevolazione consisteva nel **non applicare il minimale contributivo** di cui alla Legge n. 233/90.

N.B. È confermata la regola in base alla quale la riduzione contributiva si riflette sull'accredito dei contributi.

2. ESTROMISSIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA (COMMI 115 – 120)

È prevista la riedizione degli istituti della cd. “assegnazione/cessione agevolata” di beni ai soci” e della “estromissione dell'immobile strumentale” da parte dell'imprenditore individuale.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

Le società (di persone o capitali) possono procedere **all'assegnazione/cessione “agevolata” ai soci** dei seguenti **beni non strumentali**:

- immobili non strumentali “per destinazione”**

Nota: si tratta, dunque, delle sole unità immobiliari:

- **concesse in locazione o inutilizzate**
- a destinazione **abitativa** (A/3, ecc., anche di lusso) **o strumentale per natura** (A/10, C/1, D/10, ecc.).

- mobili iscritti in pubblici registri** (autoveicoli non utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa; non può quindi trattarsi delle autovetture degli autonoleggio, autoscuole, ecc.)

REQUISITI: l'atto di assegnazione/cessione agevolata può essere effettuato solo:

- **entro il 30/09/2016**

- nei confronti di coloro (anche persone giuridiche) che **risultavano soci al 30/09/2015** (per le Spa tale qualità deve risultare dell'iscrizione a libro soci; l'iscrizione può avvenire anche entro il 30/01/2016, ma solo se in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1/10/2015).

PLUSVALENZA DA ASSEGNAZIONE: è determinata come **differenza** tra:

- il **valore normale** dei beni assegnati
- il **costo fiscalmente riconosciuto**.

VALORE NORMALE DEGLI IMMOBILI: su richiesta della società, è possibile

- in luogo del valore normale ex art. 9 Tuir** (cioè non dissimile dai valori OMI)
- assumere il valore contabile degli stessi (quasi sempre conveniente).

Cessione agevolata: il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene (ex art. 9 TUIR o in base al valore catastale), è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

IMPOSTE SOSTITUTIVE: sulla plusvalenza si applica un'**imposta sostitutiva** di redditi/IRAP:

- in generale: **8%**
- società "di comodo" in almeno 2 dei 3 anni precedenti a quello dell'assegnazione/cessione: **10,5%**.

Riserve in sospensione: sulle riserve in sospensione d'imposta (es: riserve di rivalutazione) annullate per effetto dell'assegnazione ai soci si applica **una imposta sostitutiva del 13%**.

Nota: l'imposta non trova applicazione nel caso di "cessione" agevolata ai soci (non si riduce alcuna riserva).

IMPOSTE INDIRETTE: per le assegnazioni/cessioni soggette:

- **a imposta di registro:** si applica la **riduzione al 50%** delle aliquote + ipocatastali in misura fissa
- **ad Iva:** non è prevista alcuna particolare agevolazione.

Nota: per gli immobili l'applicazione dell'Iva sarà solo su base facoltativa (escluse le imprese costruttrici di tali unità che li assegnano/cedono entro 5 anni dalla ultimazione) e non sarà in generale conveniente. Sulle unità abitative sarà possibile richiedere l'agevolazione prima casa, ove sussistano i requisiti.

VERSAMENTO: il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato in F24:

- per il **60%:** entro il 30/11/2016
- il rimanente **40%:** entro il 16/06/2017.

E' ammesso procedere alla compensazione con eventuali crediti.

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE

Quanto su indicato per l'assegnazione/cessione "agevolata" è **applicabile anche alle società che:**

- hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni
- entro il 30/09/2016 si trasformano in società semplici.

3. ESTROMISSIONE AGEVOLATA DELL'IMMOBILE STRUMENTALE DELL'IMPREDITORE (COMMA 121)

La ditta individuale può procedere alla estromissione dall'attività di impresa:

- degli **immobili strumentali** (sia **per natura** che **per destinazione**)
- posseduti** alla data **del 31/10/2015**.

PLUSVALENZA DA ASSEGNAZIONE: anche in questo caso va determinata come **differenza** tra:

- il **valore normale** degli immobili assegnati
- il **costo fiscalmente riconosciuto** (cioè al netto dell'ammortamento non dedotto riferito all'area).

VALORE NORMALE DEGLI IMMOBILI: anche in questo caso il valore normale può essere determinato assumendo **in luogo del valore normale dei beni immobili, il loro valore catastale**.

IMPOSTA SOSTITUTIVA: sulla plusvalenza si applica un'imposta sostitutiva di redditi/IRAP dell'8%.

IMPOSTE INDIRETTE: occorre distinguere tra:

- Imposta di registro/ipocatastali:** non sono dovute, in quanto non vi è alcun trasferimento della proprietà (l'immobile transitato la sfera imprenditoriale a quella personale)
- Iva:** non è prevista alcuna agevolazione ai fini Iva.

N.B.: l'Iva si applica per le sole imprese "costruttrici" dell'unità immobiliare che procedono alla estromissione entro i 5 anni dalla loro ultimazione. Per tutti gli altri immobili (v. Info Fisco 089/2014), ove:

- acquistati da privato o ante 1973 (senza dunque applicazione di Iva "a monte"): sono **esclusi da Iva**
- acquistati con Iva detratta: si applica **l'esenzione ex art. 10 n. 8-ter** Dpr 633/72 (non attribuisce prorata).

e in entrambi i casi è dovuta la rettifica "per decimi residui" della detrazione operata nel periodo di vigilanza (10 anni), in relazione sia all'acquisto che ha costi incrementativi sostenuti sul fabbricato.

Tempistica dell'estromissione:

- termine iniziale:** è ammessa a decorrere dal 1/01/2016
- termine finale:** va perfezionata entro il 31/05/2016.

N.B.: posto che non vi è trasferimento della proprietà, si tratta della sola annotazione sui registri contabili.

VERSAMENTO: il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato in F24:

- per il **60%:** entro il 30/11/2016
- il rimanente **40%:** entro il 30/06/2017

E' ammesso procedere alla compensazione con eventuali crediti.

4. PROROGA DETRAZIONI FISCALI (COMMA 74 e 87)

Sono prorogate, per le **spese sostenute fino al 31/12/2016**, le detrazioni relative:

a)	gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis TUIR) nella misura del 50% e per un importo massimo di spesa pari a € 96.000
b)	gli interventi di riqualificazione energetica , nella misura del 65% ; vi rientrano, tra gli altri: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali (artt. 1117 e 1117-bis c.c.) o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute fino al 31/12/2016 <input type="checkbox"/> l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari (all. M DLgs. 311/2006), sostenute dall'1/01/2015 al 31/12/2016, fino a un valore massimo della detrazione di €. 60.000 <input type="checkbox"/> l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (stufe fisse a pellet, ecc.) sostenute dal 1/01/2015 al 31/12/2016, fino a un valore massimo della detrazione di €. 30.000.
c)	gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, per quegli edifici siti nelle zone a più alto rischio sismico
d)	l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio; la proroga riguarda la detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di € 10.000

DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Riguardo le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica sono previste le seguenti novità:

Detrazione estesa a IACP	le detrazioni sono fruibili anche dagli IACP, comunque denominati: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> per le spese sostenute dal 01/01/2016 al 31/12/2016 <input type="checkbox"/> per interventi su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
---------------------------------	---

CESSIONE DELLA DETRAZIONE	<p>Per le spese sostenute dal 1/01/2016 al 31/12/2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, è prevista la possibilità (opzione)</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i soggetti che si trovano nella "no tax area" (pensionati, dipendenti e autonomi che non devono scontare IRPEF) - di cedere la detrazione fiscale spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori. <p>Le modalità per il trasferimento saranno definite con un successivo Prov. dell' Agenzia (da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione)</p>
CONTROLLO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	<p>la detrazione è estesa alle spese sostenute (acquisto, installazione e messa in opera):</p> <ul style="list-style-type: none"> - per dispositivi multimediali per il controllo da remoto - degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative <p>volti ad garantirne un funzionamento efficiente; in generale, tali dispositivi devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) mostrare i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati b) mostrare il funzionamento e la temperatura di regolazione degli impianti c) consentire accensione/spegnimento e programmazione degli impianti da remoto. <p>Per conoscere quali caratteristiche debbano avere i dispositivi multimediali si dovranno, tuttavia, attendere chiarimenti ufficiali.</p>

5. BONUS "MOBILI" PER GIOVANI COPPIE (COMMA 75)

È introdotta una nuova detrazione IRPEF per le giovani coppie che acquistano un'unità da adibire ad abitazione principale, alquanto simile al cd "bonus mobili", ma con presupposti e limite di spesa diversi.

In particolare, la nuova detrazione:

- è riservata alle giovani coppie** (coniugi ovvero conviventi more uxorio):
- che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni
- in cui almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni di età
- acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (la norma non precisa i termini temporali relativi a tale acquisto)
- spetta nella misura del 50%** delle spese sostenute dal 01/01/2016 al 31/12/2016 ed è calcolata:
- su un **ammontare di spesa complessivo non superiore a €. 16.000**
- per l'acquisto di **mobili destinati all'arredo dell'abitazione principale** acquistata.

La detrazione, **va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali** di pari importo.

INCUMULABILITA': il nuovo beneficio non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio né con il "bonus mobili" relativo agli immobili oggetto di detti interventi).

6. ART – BONUS (COMMI 318 e 319)

Per effetto delle modifiche apportate al DL 83/2014, il credito d'imposta a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura **spetta:**

- "a regime"** (in luogo del triennio 2014 – 2016);
- nella misura del 65%** delle erogazioni effettuate (si elimina il riferimento all'aliquota del 50% prevista per il 2016 per i soggetti "solari").

7. AGEVOLAZIONI EDILIZIA CONVENZIONATA (COMMA 58)

Per gli **atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata** (aree produttive ed aree su insistono abitazioni economiche e popolari - L.865/71), a prescindere dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali, **è prevista:**

- l'applicazione dell'**imposta di registro in misura "fissa"**
- l'**esenzione** dalle imposte ipotecarie e catastali.

8. MISURE PER LE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO (COMMI 98 - 108)

Si introduce **un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) **dal 01/01/2016 al 31/12/2019**.

La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali:

- 20% per le piccole imprese
- 15% per le medie imprese
- 10% per le grandi imprese.

AMBITO OGGETTIVO: danno diritto al credito d'imposta **gli investimenti facenti parte di un progetto** di investimento iniziale relativi all'**acquisto**, anche tramite *leasing*, **di macchinari, impianti e attrezzature** varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.

IMPRESSE AGRICOLE	Le agevolazioni sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa UE in tema di aiuti di stato del relativo settore nel caso imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, acquistino beni strumentali nuovi .
IMPRESSE IN DIFFICOLTA FINANZIARIA	Il credito d'imposta non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria e a quelle operanti nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni.

AGEVOLAZIONE: è commisurata alla **quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti** nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato. Viene, tuttavia, individuato un **limite massimo per ciascun progetto** di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali: 1,5 mil. per le piccole imprese, 5 mil. per quelle medie e 15 mil. per le grandi imprese.

Inoltre, il credito d'imposta:

- non è cumulabile con gli aiuti de minimis** e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi. Si prevede l'emanazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di stabilità, di un **provvedimento** delle entrate per definire le modalità di richiesta del credito
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione** e va indicato in Unico (non si applica il limite annuale di utilizzo di €. 250.000).

CREDITO RIDOTTO: sono previste delle **ipotesi in cui il credito è ridotto in caso di mancato funzionamento degli impianti agevolati**. In particolare, il credito è ridotto se:

- i beni non entrano in funzione entro 2 anni dal loro acquisto
- i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima di 5 anni dal loro acquisto. Per i beni acquisiti in *leasing* l'agevolazione permane anche se non viene esercitato il riscatto.

Al riguardo, si segnala che l'art. 14 Reg. Ue n. 651/2014 prevede che per gli impianti/macchinari il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di *leasing* finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

ESONERO CONTRIBUTIVO

Si estende alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 l'esonero contributivo - introdotto per il 2016 - in favore dei datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'estensione dell'incentivo è, tuttavia, condizionato alla **ricognizione delle risorse** del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie da effettuarsi entro il **31 marzo 2016**.

L'incentivo è comunque **subordinato** all'autorizzazione della **Commissione europea**.

9. MODIFICHE AL REGIME PATENT BOX (COMMA 148)

Si apportano le seguenti modifiche alla disciplina del patent box:

a) l'espressione "opere dell'ingegno" è sostituita con "**software protetto da copyright**"

b) qualora **più beni** tra quelli previsti dal regime agevolato (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili)

risultano collegati da **vincoli di "complementarietà"**

vengono **utilizzati congiuntamente** per la realizzazione di un prodotto o di un processo possono **costituire 1 solo bene immateriale** ai fini del riconoscimento del patent box.

10. AUTOTRASPORTO (COMMI 645-655)

Nell'ambito del settore autotrasporti sono state apportate le seguenti novità:

a)	<p>a decorrere dal 01/01/2016 si escludono dal credito d'imposta relativo al cd "caro petrolio", i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.</p> <p>La legge di Stabilità 2015 aveva già escluso dall'agevolazione i veicoli Euro "0"</p>
b)	<p>viene riconosciuto, con la presentazione di apposita domanda, a titolo sperimentale e per un periodo di 3 anni, un esonero del l'80% della contribuzione previdenziale (eccetto i premi INAIL) a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose/persone (reg. (CE) 561/2006):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dotati di tachigrafo digitale <input type="checkbox"/> prestanti attività di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui. <p>Il beneficio è riconosciuto dall'ente previdenziale sulla base della priorità cronologica delle domande. E', tuttavia, autorizzata una spesa di €.65,5 milioni annui per il triennio 2016-2018.</p>
c)	<p>si introduce, a decorrere dal 2016, una riduzione delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori; a tal fine, si stabilisce che esse spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in un'unica misura (rispetto all'attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti effettuati dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa <input type="checkbox"/> nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all'interno del comune.

PROVA DOCUMENTALE

Viene **reintrodotto l'obbligo di esibire la prova documentale** con riferimento alle attività di **trasporto internazionale di merci**, e cioè di un qualunque documento di accompagnamento delle merci previsto dalla norma interna (es.: DDT) o internazionale (es: CMR, cd. "lettera di vettura internazionale").

Sanzioni: sono previste **sanzioni amministrative** ed il **fermo del mezzo** nel caso in cui tale prova documentale non venga esibita. Il fermo cessa quando viene esibita la prescritta documentazione.

Si prevedono, inoltre, sanzioni più severe nel caso in cui la prova documentale non sia compilata correttamente o risulti del tutto mancante e nel caso in cui non sia possibile, a seguito della mancanza di tale documentazione, accertare la regolarità del trasporto internazionale di merce.

11. CREDITO D'IMPOSTA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI (COMMA 320)

Il **credito d'imposta** per la riqualificazione degli alberghi

è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva

qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (cd. "piano casa").

Si demanda ad un DM l'attuazione della disposizione; in particolare, dovranno essere definite:

le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;

le tipologie di interventi ammessi al beneficio,

le procedure per l'ammissione al beneficio

Il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del 30% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.

12. INCENTIVI ALLA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI (COMMI 85 e 86)

Sono previsti **incentivi**

fino ad un **massimo di € 8.000**

per la sostituzione, mediante demolizione, di veicoli di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2 con veicoli "nuovi", aventi classi di emissione non inferiore ad Euro 5.

Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.

Con apposito DM saranno definite le modalità di attuazione dell'agevolazione.

L'incentivo è previsto per i veicoli:

acquistati dal 01/01 al 31/12/2016

ed immatricolati entro il 31/03/2017.

13. TAX CREDIT CINEMA (COMMI 331-334, 336)

Sono apportate numerose modifiche alla disciplina del credito d'imposta per il cinema intervenendo sulla legge finanziaria 2008; tra le principali novità si riporta quanto segue:

a)	il credito d'imposta si estende agli investitori esterni al settore cinematografico e audiovisivo anche agli apporti per la distribuzione delle stesse in Italia e all'estero. Al contempo, si dispone che la percentuale del 40% ivi indicata è la misura massima del credito d'imposta e che con un decreto ministeriale attuativo è possibile differenziare le aliquote di agevolazione;
b)	è previsto l'obbligo di spesa sul territorio italiano, previsto tra i requisiti per l'accesso al tax credit, è riferito solo alla produzione (non essendo concretamente applicabile alla distribuzione all'estero);
c)	si prevede la modulabilità delle aliquote del tax credit per la produzione (dall'attuale 15%, al range 15-30%), e si innalza a 6 mln di euro il limite massimo del beneficio riconoscibile alla singola azienda
d)	si prevede un'aliquota massima (non superiore al 15% - dunque modulabile - e non più in misura pari al 15%) per il tax credit per la distribuzione e viene eliminata la differenziazione delle aliquote fra opere riconosciute di interesse culturale e altre opere audiovisive.
e)	l'aliquota del tax credit spettante alle imprese di esercizio cinematografico viene elevata (dal 30) ad un massimo del 40% (anche in tal caso, dunque, modulabile) delle spese sostenute

f)

si estende l'ammissione al beneficio (finora prevista per le spese di impianti/apparecchiature destinate alla proiezione digitale) anche alle spese per la ristrutturazione, l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive, secondo le specifiche e nei limiti di quanto previsto nel DM attuativo, avendo riguardo al fatto che la sala sia o meno "storica" (attiva, cioè, prima del 01/01/80).

14. CREDITO D'IMPOSTA PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA (COMMA 982)

Si istituisce per l'anno 2016 **un credito d'imposta a favore delle persone fisiche** che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo: installano sistemi di videosorveglianza digitale "o allarme"

ovvero stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali.

E' demandata ad apposito Decreto la definizione delle modalità attuative dell'agevolazione.

15. CREDITO D'IMPOSTA SPESE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA (COMMA 618)

Si rende strutturale (in luogo di disporre l'applicazione in via sperimentale per il 2016) il credito d'imposta concesso per le spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

16. RIDUZIONE IRES (COMMI da 61 a 63)

Dal periodo d'imposta **2017** l'aliquota IRES "a regime" diviene pari al **24%**.

Conseguentemente:

a) l'aliquota della **ritenuta d'imposta sugli utili** corrisposti a società/enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in uno Stato UE/SEE (art. 27 c.3-ter DPR 600/73) **passerà dall'1,375% all'1,20%** con effetto per i periodi d'imposta successivi al 31/12/2016 (dal 2017 per i soggetti solari)

b) viene demandata ad un decreto del MEF la rideterminazione:

della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi/plusvalenze (pari a 49,72%)

della percentuale di utili percepiti dagli enti non commerciali (ora pari al 77,74%) che non concorre alla formazione del reddito degli stessi (art. 4, DLgs.344/03).

17. ABROGAZIONE TASSA SULLE UNITÀ DA DIPORTO (COMMA 366)

Viene abrogata **la tassa sulle unità da diporto**.

18. MAXI AMMORTAMENTI DEI BENI STRUMENTALI NUOVI (COMMI 91-94)

Ai fini delle imposte sui redditi (non dell'Irap):

per **imprese e professionisti**

che effettuano **investimenti in beni materiali strumentali "nuovi"**

con esclusivo riferimento:

alla determinazione delle **quote di ammortamento** e/o dei **canoni di leasing deducibili**

il **costo di acquisizione va maggiorato del 40%**

NOTA BENE: Si tratta non di operare una maggiorazione degli ammortamenti da indicare a libro cespiti, ma di una variazione in diminuzione in Unico (il fondo ammortamenti rimane determinato sugli ammortamenti ordinari, così come la successiva plusvalenza di cessione, ecc.).

- Esempio:** il 1/01/2016 viene acquistato un impianto specifico per € 10.000 (coeff. amm. 20%):
- a libro cespiti andrà indicato un ammortamento pari a € 2.000 (ridotto al 50% per il primo esercizio)
 - in Unico la quota deducibile sarà calcolata su € 14.000 (deducibile sarà pari a € 2.800).

BENI ESCLUSI

Sono **esclusi** dall'incremento gli investimenti:

- in **beni materiali** strumentali con un **coefficiente di ammortamento < 6,5%** (DM 31/12/88)
- in **fabbricati e costruzioni**;
- nei seguenti beni:

Gr. V	Industrie alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8%
Gr. XVII	Industrie energia elettrica, gas e acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8%
			Condotte dorsali trasporto a grandi	10%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassosi acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali	Condutture	8%
Gr. XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunic.	Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo equipaggiamento	12%

PERIODO AGEVOLATO

Gli investimenti oggetto dell'agevolazione sono quelli effettuati **dol 15/10/2015 al 31/12/2016**.

Al fine di individuare il momento in cui l'investimento è realizzato (e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel periodo agevolato) occorre fare riferimento ai criteri generali del TUIR e, dunque:

- alla **data di consegna o spedizione** (ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà) del bene mobile
- anche in relazione ai professionisti**, posto che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, i beni strumentali in genere non rilevano secondo il principio di cassa (CM 90/2001).

AUTOVETTURE

Viene previsto che siano maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento dei beni di cui all'art. 164 TUIR; pertanto:

- anche per le autovetture vale l'incremento del costo di acquisizione del 40%
- il limite al costo fiscale (es: €18.075,99) è incrementato della stessa misura (quindi, €25.306)
- la percentuale di deducibilità (es: 20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta invariata.

Per effetto della maggiorazione del 40%, i nuovi limiti di deducibilità, sotto il profilo del tetto massimo del costo d'acquisto fiscalmente riconosciuto, dovrebbero quindi essere pari:

- € 25.306,39 (in luogo dell'ordinario € 18.075,99) per autovetture e autocaravan
- € 5.784,32 (in luogo dell'ordinario € 4.131,66) per i motocicli
- € 2.892,16 (in luogo dell'ordinario € 2.065,83) per i ciclomotori.

ACCONTI D'IMPOSTA: L'acconto dovuto per il **2016** va determinato assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella determinata in assenza di super-ammortamenti.

19. AUMENTO DETRAZIONE IRPEF REDDITI DA PENSIONE (COMMA 290)

A seguito delle modifiche alle lett. a) e b) di cui al comma 3 dell'art. 13 del TUIR, viene stabilito che, a partire dal 01/01/2016 (in luogo dell'originario 2017), **la detrazione IRPEF del reddito da pensione** che eventualmente concorre alla formazione del reddito complessivo è **così aumentata:**

- € 1.783** (in luogo di € 1.725), se il reddito complessivo **non supera € 7.750** (in luogo di € 7.500)
- € 1.255**, aumentata del prodotto fra € 528 (in luogo di € 470) e l'importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.250 (in luogo di € 7.500) se l'ammontare del reddito complessivo **è superiore a € 7.750** (in luogo di € 7.500) **ma non a € 15.000**.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate alle lett. a) e b) di cui al comma 4 dell'art. 13 del TUIR, è previsto **l'aumento delle detrazioni** relative ai **redditi da pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni**, che spettano nella seguente misura:

- € 1.880** (in luogo di € 1.783), se il reddito complessivo **non supera € 8.000** (in luogo di € 7.750);
- € 1.297**, aumentata del prodotto fra € 583 (in luogo di € 486) e l'importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.000 (in luogo di € 7.250) se l'ammontare del reddito complessivo **è superiore a € 8.000** (in luogo di € 7.750) **ma non a € 15.000**.

20. MODELLO 770 E CERTIFICAZIONE UNICA (COMMI 949-952)

Viene modificato l'art.4 c. 6-quinquies del DPR 322/98, in materia di **trasmissione telematica delle certificazioni dei sostituti d'imposta**, entro il 7/03 dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti direttamente o tramite un intermediario incaricato.

Viene infatti stabilito che, entro la stessa data, sono, altresì, trasmessi in via telematica:

a)	gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi
b)	i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi
c)	i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale

ESCLUSIONE INDICAZIONE DATI NEL 770 SEMPLIFICATO

Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, **l'invio delle CU contenenti i suddetti dati è equiparato alla presentazione del 770** semplificato.

In pratica, quindi, se con la presentazione della nuova CU sono comunicati tutti i dati fino ad ora da esporre nel mod.770, viene meno l'obbligo di presentare tale modello.

Relazione illustrativa: "si semplifica l'attuale impianto attribuendo valore dichiarativo alla Certificazione Unica evitando che le stesse informazioni siano obbligatoriamente riproposte nel modello 770 semplificato. Si evita, dunque, una duplicazione di informazioni in relazione alla quale è stata manifestata un'esigenza di semplificazione da parte degli organi rappresentativi dei soggetti tenuti alla trasmissione".

L'obbligo di presentazione del modello 770 entro il 31/07 permane per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella nuova CU.

21. SEMPLIFICAZIONI MOD. 730 PRECOMPILATO (COMMI 949-957)

TRASMISSIONE DATI DA PARTE DEI "SOGETTI TERZI"

Come noto, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati inviati dai cd "soggetti terzi", ossia dai soggetti "coinvolti" nelle operazioni che interessano la dichiarazione dei redditi; a tal fine, con specifico riferimento alle spese sanitarie (art. 3, c. 3, DLgs.175/2014):

- i soggetti che erogano prestazioni sanitarie devono inviare i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria
- il MEF ha reso note le modalità di trasmissione dei dati a detto Sistema (DM 31/07/2015)
- l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di utilizzo di tali dati (Prov.31/07/2015)

SOGETTI OBBLIGATI

Nel modificare la norma di cui al DLgs.175/2014, il legislatore dispone che:

sono inclusi tra i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.	modifica art. 3, c.3 DLgs.175/2014
tutti i contribuenti , indipendentemente dalla predisposizione del 730 precompilato, potranno consultare i dati relativi alle spese sanitarie acquisite dal STS mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema stesso.	nuovo art. 3, c.3- bis DLgs.175/2014

Con la modifica dell'art. 78 c. 25-bis, L.413/91 è ridefinita la categoria degli Enti/Casse/società/fondi integrativi al SSN tenuti all'invio dei dati e sono implementate le informazioni da trasmettere.

In particolare è ora disposto che:

a)	tra i soggetti tenuti all'invio dei dati entro il 28/02 sono ricompresi: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> gli Enti / Casse / società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale <input type="checkbox"/> i fondi integrativi del SSN che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione all'Anagrafe dei fondi integrativi del SSN <input type="checkbox"/> gli altri fondi comunque denominati
b)	vanno trasmessi i dati relativi alle spese sanitarie: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> rimborsate per effetto dei contributi versati (deducibili / detraibili) <input type="checkbox"/> che non sono rimaste a carico del contribuente ciò con riferimento agli oneri sia detraibili che deducibili ai fini IRPEF.

Nota: viene stabilito che l'**elaborazione della precompilata** da parte delle Entrate con riferimento ai dati trasmessi da enti/casse/società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e dai fondi integrativi del SSN avviene a **partire dall'anno d'imposta 2015**;

ACQUISIZIONE DATI DI ALTRI ONERI DEDUCIBILI O DETRAIBILI

Per completare il quadro della raccolta dati relativo la precompilazione dei 730, l'art.3 c.4 del DLgs.175/2014 prevede che, con **apposito decreto MEF**, saranno individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica alle Entrate **dei dati relativi alle altre spese deducibili o detraibili**.

SANZIONI: in caso di:

- omessa/tardiva/errata trasmissione dei dati
- si applica una sanzione di **€.100 per ogni comunicazione**:
- in caso di **violazioni plurime, senza applicazione del "cumulo giuridico"** (art. 12 DLgs. 472/97)
- con un massimo di €50.000.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a 1/3, con un massimo di €20.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- in caso di segnalazione da parte dell' Agenzia, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione

Al fine di **limitare tale regime sanzionatorio** viene aggiunto il "nuovo" co. 5-ter dall'art. 3, D.Lgs.175/2014; è previsto quindi che, per le trasmissioni da effettuare nel 2015, relative al 2014, e comunque per quelle effettuate nel 1° anno previsto per le trasmissioni alle Entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, **non si fa luogo all'applicazione delle suddette sanzioni in caso:**

- di "**lieve tardività**" nella trasmissione dei dati;
- di **errata trasmissione** degli stessi, **a condizione che l'errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni** nella dichiarazione precompilata. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di omessa trasmissione dei dati.

Nota: quanto su riportato riguarda le sanzioni a carico:

- dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati relativi le prestazioni sanitarie;
- degli altri soggetti obbligati, ovvero banche, fondi pensioni, imprese assicuratrici e enti previdenziali
- dei sostituti di imposta (art. 4, c. 6-quinquies, DPR.322/98).

ESCLUSIONE DA SPESOMETRO: si **rende sperimentale**, per il 2016, **l'esclusione dallo spesometro** per i contribuenti che trasmettono i dati tramite il sistema tessera sanitaria.

CONTROLLI PREVENTIVI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Viene modificata la disciplina dei controlli preventivi sui 730, in presenza di situazioni "a rischio".

A) 730 presentati direttamente o tramite il sostituto d'imposta

Con il nuovo comma 3-bis all'art. 5, DLgs.175/2014, viene stabilito che l'Agenzia delle Entrate **può effettuare** i cd "**controlli preventivi**":

- in via "automatizzata" o mediante la verifica della documentazione giustificativa
- entro 4 mesi** dal termine per la trasmissione della dichiarazione (o data trasmissione, se successiva) per modelli 730 che presentano le seguenti caratteristiche:

a)	presentazione effettuata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta
b)	modifiche , rispetto al precompilato, che incidono sulla determinazione del reddito/imposta e che: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati dall'Agenzia delle Entrate <input type="checkbox"/> ovvero, determinano un rimborso di importo superiore a € 4.000.

In tali casi il **rimborso** che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate **non oltre il 6° mese successivo:**

- al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione
- ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

B) 730 presentati tramite CAF e professionisti

Modificando l'art.1 c.4 DLgs.175/2014, viene stabilito che la suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche ai modelli 730 presentati:

- tramite i CAF e i professionisti** abilitati che prestano assistenza fiscale;
- indipendentemente dal fatto che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata con le modalità "ordinarie".

C) Abrogazione precedente disciplina

Vengono abrogati:

- i co.586 e 587 dell'art.1 L.147/2013 con i quali erano stati introdotti controlli preventivi sui 730 contenenti rimborsi superiori a €4.000, in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenze relative alla precedente dichiarazione;
- l'art. 5 c.1 lett.b) DLgs.175/2014, che aveva escluso i suddetti controlli in caso di presentazione, senza modifiche, del 730 precompilato, direttamente dal contribuente/tramite il sostituto d'imposta

DECORRENZA: dette abrogazioni hanno effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo d'imposta 2015.

NUMERO MINIMO DICHIARAZIONI PER MANTENERE LA QUALIFICA DI CAF

Modificando l'art. 35 c.3 del DLgs.175/2014 viene rivista la **modalità di quantificazione del numero minimo di dichiarazioni** che il CAF deve presentare per mantenere tale qualifica.

ART. 35, COMMA 3, D.LGS. N. 175/2014	
ANTE LEGGE STABILITA' 2016	POSTLEGGE STABILITA' 2016
<p><i>"il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto se è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2016, 2017 e 2018.</i></p>	<p><i>"il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto se la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all'uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017.</i></p>

Analogamente, per effetto delle modifiche apportate all'art.7 c. 2-ter del DM 164/99, l'Agenzia, verifica annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun CAF nel triennio precedente sia almeno pari all'1% *"della media delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio."*

Nota: in precedenza era previsto che la verifica riguardasse che il numero delle dichiarazioni trasmesse da ciascun CAF fosse almeno pari all'1% del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal Centro nel triennio precedente e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio.

CAF autorizzati successivamente al 13/12/2014

Per effetto delle modifiche apportate all' art.35 c.3 DLgs.175/2014, il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi 3 anni di attività si considera soddisfatto se la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal CAF nel primo triennio è almeno pari all'1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10%.

CAF già autorizzati al 13/12/2014

Le suddette disposizioni si applicano anche ai CAF già autorizzati al 13/12/2014, con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017 (in luogo degli anni da 2016 a 2018)..

ASSISTENZA FISCALE DEL SOSTITUTO

Aggiungendo la nuova lett.c-bis) al c. 1 dell'art. 17, DM 164/99 è disposto che:

- laddove il sostituto d'imposta presta assistenza fiscale
- lo stesso è tenuto a trasmettere alle Entrate anche il risultato finale della dichiarazione (730-4).

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA - ULTERIORI NOVITÀ	
POLIZZA ASSICURATIVA	<p>Si consente ai CAF, in luogo della polizza assicurativa ad essi richiesta per lo svolgimento delle proprie attività di assistenza, di prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, ovvero ancora sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa.</p> <p>Si demanda a un apposito decreto del MEF la possibilità di individuare ulteriori modalità alternative che offrano adeguate garanzie.</p>
RESPONSABILITÀ SOLIDALE	<p>modificando l'art. 39, c. 1-bis, DLgs.241/97 si disciplina la responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale con chi commette violazioni relative all'assistenza dei contribuenti (visto di conformità ed asseverazione infedeli, certificazione tributaria infedele). In particolare, viene previsto che, in tali ipotesi, il CAF è obbligato solidalmente con il trasgressore al pagamento di una somma pari alla sanzione (come previsto dalla norma attuale), nonché alle ulteriori somme irrogate al trasgressore.</p>
SOGGETTI NON RESIDENTI	<p>si estendono a tutti i soggetti non residenti in Italia (e non solo, dunque, ai soggetti residenti in uno degli Stati UE/SEE) le modalità di determinazione dell'IRPEF applicabili ai soggetti residenti ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 TUIR (ivi comprese le detrazioni per carichi di famiglia e da lavoro dipendente), fermo restando che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano deve essere pari almeno al 75% del reddito complessivo e che il soggetto non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza</p>

22. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (COMMI 887 e 888)

E' riproposta la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto di:**

- terreni edificabili e agricoli** posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi
- partecipazioni non quotate** in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto **posseduti al 01/01/2016**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

A tal fine, **entro il termine del 30/06/2016**, occorrerà che:

- un **professionista abilitato** (es: commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) **rediga e asseveri la perizia di stima** delle partecipazioni o del terreno;
- il contribuente interessato versi **l'imposta sostitutiva** in misura "unificata" all' **8%** per le partecipazioni e per i terreni (non è più prevista l'aliquota agevolata del 4% con riferimento alle partecipazioni non qualificate), per l'intero ammontare, o (in caso di rateazione) per la prima delle 3 rate annuali di pari importo.

23. RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI (COMMI 889-896)

È riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa** e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali; la

disciplina riprende, in pratica, i tratti di quella proposta con L.147/2013.

La rivalutazione:

- va effettuata **nel bilancio 2015**
- riguarda tutti i beni risultanti dal bilancio al 31/12/2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È possibile **provvedere all'affrancamento, anche parziale**, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.

IMPOSTE SOSTITUTIVE

Il maggior valore dei beni iscritti in bilancio è riconosciuto ai fini fiscali, a partire dal 3° esercizio successivo a quello della rivalutazione (dal 2018), con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP:

- del 16%, per i beni ammortizzabili;
- del 12%, per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione/autoconsumo prima dell'inizio del 4° esercizio successivo a quello di rivalutazione (1/01/2019), la plus/minusvalenza è calcolata in relazione riferimento al costo ante rivalutazione.

VERSAMENTO: le imposte sostitutive per la rivalutazione e per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

24. SPESE FUNEBRI ED UNIVERSITARIE DETRAIBILI (COMMI 954 e 955)

SPESE FUNEBRI

In materia di detrazione IRPEF 19% per le spese funebri, viene modificato l'art.15, c.1, lett. d), TUIR; in particolare, viene disposto quanto segue:

Limite di importo	le spese funebri sono detraibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad € 1.550 (in luogo di €. 1.549,37) per ciascun decesso verificatosi nell'anno.
Ambito soggettivo	la detrazione è riconosciuta per le spese sostenute in relazione al solo evento della "morte" non richiedendo più che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un rapporto di parentela (familiari di cui all'art. 443, C.c., affidati o affiliati).

SPESE UNIVERSITARIE

Per le spese relative alla frequenza di corsi di istruzione universitaria, viene modificato l'art. 15, c.1, lett. e), TUIR; questa, prevede la **detraibilità delle spese** per la frequenza di corsi di istruzione **universitaria** "in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali"

Un **apposito DM** (da adottare entro il 31/01/2016) dovrà stabilire annualmente per ciascuna Facoltà universitaria il limite di spesa detraibile, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali (in modo tale da fornire un riferimento "certo" relativamente all'ammontare detraibile delle spese sostenute per la frequenza di università non statali).

DECORRENZA: la nuova disciplina introdotta con riferimento sia alle detrazioni per spese funebri (è stato eliminato il vincolo di parentela) che per le spese di istruzione universitaria (per le quali si prevede un decreto ministeriale) **si applica a decorre dall'anno d'imposta 2015.**

25. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI COSTI "BLACK LIST" (COMMI 142-147)

E' disposta

- l'abrogazione della presunzione di indeducibilità dei costi black list** (art. 110 c. 10-12-bis TUIR).

Nota: il DLgs. 147/2015 aveva riscritto la disposizione prevedendo che i "costi black list", ove relativi a operazioni effettive, erano ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale. Tale limite poteva, poi, essere superato se il contribuente provava che "le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione" (art. 110 c.11 TUIR).

La **eliminazione di tutte le disposizioni correlate** alla deducibilità comporta che, dal periodo 2016, tali costi sono soggetti alle ordinarie regole di deducibilità (non vi sarà più alcun obbligo di variazione in aumento in diminuzione in Unico, nella dimostrazione della particolare "economicità" dell'operazione).

SOCIETÀ CONTROLLATE ESTERE – CFC

Si apportano modifiche alla disciplina fiscale delle società controllate estere – CFC; in particolare:

- a)** si prevede un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare tali Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia;
- b)** si stabilisce che la disciplina CFC, in presenza delle condizioni di legge (relative in particolare ai livelli bassi di tassazione), si applica - a determinate condizioni - anche nel caso di società site in Stati membri UE o in Paesi dello Spazio economico europeo che hanno un accordo con l'Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali.

NOVITÀ IN MATERIA DI IRAP

26. IRAP MEDICI (COMMA 125)

Non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso **di medici che:**

- abbiano sottoscritto convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione
- percepiscano per l'attività svolta in dette strutture **più del 75%** del proprio reddito complessivo.

Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività, svolta.

L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il SSN.

27. ULTERIORE DEDUZIONE IRAP (COMMA 70)

È **umentata da € 2.500 a € 5.000 l'ulteriore deduzione prevista ai fini IRAP** dall'art. 11, c.4-bis, lett. d- bis), D.Lgs.446/97 a favore di snc / sas / ditte individuali / lavoratori autonomi.

BASE IMPONIBILE IRAP	ULTERIORE DEDUZIONE
Fino a € 180.759,91	€ 5.000
Da € 180.759,92 a € 180.839,91	€ 3.750
Da € 180.839,92 a € 180.919,91	€ 2.500
Da € 180.919,92 a € 180.999,91	€ 1.250

DECORRENZA: dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015.

28. DEDUZIONI IRAP LAVORATORI STAGIONALI (COMMA 73)

Si **estende la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale** impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d'imposta

- a decorrere dal secondo contratto stipulato** con lo stesso datore di lavoro
- nell'arco di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

29. ESENZIONE PER I SETTORI AGRICOLO E DELLA PESCA (COMMA 70)

E' **prevista l'abrogazione** dell'art.3 c. 1 lett. d) DLgs.446/97, che, nella versione ora vigente, dispone **l'assoggettamento ad IRAP dei produttori agricoli titolari di reddito agrario**, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a €7.000, i quali si avvalgono del regime speciale di esonero degli adempimenti IVA (sempreché non vi abbiano rinunciato).

A fronte di tale soppressione, **si prospetta l'introduzione della lett. c-bis)** nell'art.3 DLgs.446/97, al fine di statuire che **non sono soggetti passivi dell'imposta**, tra l'altro:

- i soggetti che esercitano un'attività agricola (art. 32, TUIR)
- i soggetti di cui all'art.8 DLgs.227/2001 (cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali)
- le cooperative e i loro consorzi (art. 10 del DPR 601/73).

AMBITO APPLICATIVO DELL'ESCLUSIONE

La relazione illustrativa chiarisce che l'esclusione riguarda tutte le attività per le quali, fino al 2016, si applica l'aliquota ridotta dell'1,9%. Pertanto, l'esclusione dovrebbe operare anche per il valore della produzione ritratto dalle attività agricole da parte di quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, non determinano il reddito in base alle risultanze catastali (spa che svolge attività agricola).

Restano, invece, soggette ad IRAP, in quanto scontano l'aliquota ordinaria del 3,9%:

- le attività di agriturismo
- le attività di allevamento;
- le attività connesse rientranti nell'art. 56-bis TUIR.

DECORRENZA: le suddette modifiche si applicherebbero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015, ossia dal 2016, con impatto sulla dichiarazione IRAP 2017.

30. NOVITA' IMU (COMMI da 10 a 13, 15 e 53)

IMMOBILI IN COMODATO A PARENTI

In sede di approvazione è stato rivisto il trattamento dell'**unità immobiliare concessa in comodato ad un parente** in linea retta entro il primo grado **che la utilizza come abitazione principale**, ora disciplinato dalla **nuova lett. 0a)** introdotta nel comma 3 dell'art. 13, DL n. 201/2011. Tale fattispecie **non rientra quindi più nella potestà regolamentare del Comune**.

In particolare, ai sensi della citata lett. 0a), **la base imponibile IMU è ridotta del 50%** per le unità immobiliari, **escluse quelle "di lusso"** (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a **parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:**

- il contratto sia **registrato**;
- il comodante:
 - possieda **un solo immobile in Italia, oltre all'abitazione principale non di lusso sita nel Comune** in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
 - **risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune** in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve **presentare la dichiarazione IMU** per attestare il possesso dei requisiti richiesti.

ESENZIONE TERRENI AGRICOLI

È confermata la rivisitazione della tassazione applicabile ai terreni agricoli. In particolare, è riconosciuta l'esenzione IMU per i terreni agricoli:

- ricadenti in **aree montane e di collina** in base ai criteri individuati dalla **CM 14.6.93, n. 9**;

- **posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP** iscritti alla previdenza agricola, **indipendentemente dalla loro ubicazione**;
- ubicati nei Comuni delle **isole minori** di cui all'Allegato A della Legge n. 448/2001;
- **ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

Conseguentemente sono abrogate le disposizioni relative alla determinazione della base imponibile di detti terreni (art. 13, commi 5 e 8-bis, DL n. 201/2011) nonché all'individuazione dei terreni agricoli imponibili / esenti IMU per il 2014 e 2015 (art. 1, commi da 1 a 9-bis, DL n. 4/2015).

ESENZIONE IMMOBILI COOPERATIVE EDILIZIE

In sede di approvazione, integrando l'art. 13, comma 2, lett. a), DL n. 201/2011, **l'esenzione IMU** prevista per le **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari **è riconosciuta anche** nel caso in cui gli immobili di dette cooperative sono **destinati a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica**.

DISPOSIZIONI IMI / IMIS PROVINCIA DI TRENTO E BOLZANO

Con riferimento alle imposte (IMI e IMIS) previste in Provincia di Bolzano e di Trento in "sostituzione" all'IMU:

- è confermata l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 9, D.Lgs. n. 23/2011 a seguito della quale è eliminata la possibilità, riconosciuta alle Province Autonome di Trento e Bolzano, di assoggettare ad IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- all'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 è aggiunto un nuovo periodo in base al quale **a decorrere dal 2014** anche dette imposte, così come l'IMU, sono **alternative all'IRPEF per la componente immobiliare**. In altre parole, quindi, la rendita catastale degli immobili non locati assoggettati ad IMI / IMIS non concorre alla base imponibile IRPEF.

INVIO DELIBERE E REGOLAMENTI DA PARTE DEI COMUNI

È confermato **al 14.10** (anziché al 21.10) il termine ultimo entro il quale i Comuni sono tenuti ad inviare telematicamente al Portale del Federalismo fiscale le **delibere** ed i **regolamenti IMU**, affinché l'efficacia degli stessi decorra dalla data di pubblicazione. Resta fermo al 28.10 il termine entro il quale dette delibere e regolamenti devono risultare pubblicati sul sito Internet del MEF per trovare applicazione a decorrere dall'anno di pubblicazione.

RIDUZIONE IMU IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

In sede di approvazione, inserendo il **nuovo comma 6-bis** all'art. 13, DL n. 201/2011, è disposto che per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla Legge n. 431/98, l'ammontare dell'**IMU dovuta**, così come risultante dall'applicazione dell'aliquota fissata dal Comune, è **ridotto del 25% (va versato il 75%)**.

31. AGEVOLAZIONI PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA (COMMI 906 e 907)

Si **estendono al coniuge o ai parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, le agevolazioni** a favore della piccola proprietà contadina, consistenti nell'applicazione:

- dell'imposta di **registro ed ipotecaria** in misura "fissa"
- dell'imposta catastale **nella misura dell'1%**

per i **trasferimenti di terreni e pertinenze** a favore di coltivatori diretti/imprenditori agricoli.

Inoltre, viene previsto che le agevolazioni per la piccola proprietà contadina si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi dagli stessi abitualmente coltivati.

32. NOVITA' TASI (COMMI 14, 28 e 54)

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

È confermata la modifica del comma 669, Finanziaria 2014, a seguito della quale **l'esenzione TASI** già riconosciuta per i terreni agricoli è estesa alle unità immobiliari adibite ad **abitazione principale, escluse quelle di lusso** (A/1, A/8 e A/9). Conseguentemente sono modificati anche:

- il comma 639, che ora individua nel possessore e nell'utilizzatore i soggetti passivi TASI con **esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale** dall'uno o dall'altro nonché dal relativo nucleo familiare;
- il comma 681, il quale ora dispone che, nei casi in cui **l'immobile costituisca abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario**, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se il regolamento / delibera comunale non disciplina tale aspetto.

Tali disposizioni non trovano applicazione per le abitazioni principali di lusso per le quali, in base alla disciplina "generale" TASI, l'imposta è dovuta e, in presenza di un proprietario e di un detentore, la stessa è versata da ciascuno nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura fissata dalla norma nazionale.

FABBRICATI "BENI MERCE"

È confermata l'integrazione del comma 678, Finanziaria 2014, in base alla quale per i **fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice**, c.d. "beni merce", l'aliquota TASI è **ridotta allo 0,1%** fintanto che **permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati**.

I Comuni possono **aumentare** detta aliquota **fino allo 0,25%** ovvero **diminuirli fino ad azzerarla**.

INVIO DELIBERE E REGOLAMENTI DA PARTE DEI COMUNI

È confermato che il termine ultimo entro il quale i Comuni sono tenuti ad inviare telematicamente al Portale del Federalismo fiscale le **delibere** ed i **regolamenti TASI**, affinché l'efficacia degli stessi decorra dalla data di pubblicazione, **è fissato al 14.10** (anziché al 21.10).

Resta fermo al 28.10 il termine entro il quale dette delibere e regolamenti devono risultare pubblicati sul sito Internet del MEF per trovare applicazione a decorrere dall'anno di pubblicazione.

MAGGIORAZIONE ALIQUOTE

In sede di approvazione è stato stabilito che **per il 2016**, con riferimento agli immobili non esenti, **il Comune può mantenere le maggiorazioni TASI** di cui all'art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, **nella stessa misura applicata per il 2015**.

Si rammenta che secondo il citato comma 677 il Comune può determinare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6% e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015 tale aliquota massima non può eccedere il 2,5%.

Detti limiti possono essere maggiorati di un ulteriore 0,8% a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

In merito al termine ultimo di approvazione delle delibere / regolamenti comunali riguardanti le aliquote TASI per il 2015, è stato espressamente previsto che il termine per deliberare il bilancio di previsione per il 2015 da parte del Comune, cui è ancorato il termine per deliberare le aliquote TASI **"deve intendersi riferito al 31 luglio 2015, in quanto ultimo giorno del mese di luglio"**.

RIDUZIONE TASI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Analogamente a quanto previsto ai fini IMU, anche ai fini TASI è introdotta una **riduzione dell'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato** di cui alla Legge n. 431/98.

In particolare, al comma 768, Finanziaria 2014 è aggiunto un **nuovo periodo** in base al quale "per gli immobili locati a canone concordato ... **l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ... è ridotta al 75 per cento**".

33. BLOCCO DEGLI AUMENTI DEI TRIBUTI LOCALI E DELLE ADDIZIONALI (COMMA 26)

Si **sospende**, per l'anno 2016, l'**efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali** attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti.

Tali aumenti sono rapportati ai livelli di aliquote applicabili per l'esercizio 2015 (anziché essere comparati ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015). In tal modo, la sospensione degli aumenti di aliquote riguarda anche gli enti che hanno già deliberato in tal senso all'entrata in vigore della legge di Stabilità.

34. NOVITA' IVIE (COMMA 16)

È confermata, considerata la necessità di applicare ai fini IVIE gli stessi criteri IMU, l'**esenzione IVIE per l'immobile posseduto all'estero che costituisce l'abitazione principale** (comprese le relative pertinenze) nonché la **casa coniugale assegnata all'ex coniuge** a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tale **esenzione non trova applicazione se l'immobile in Italia risulterebbe di lusso** (A/1, A/8 o A/9). In tali casi va applicata l'**aliquota ridotta dello 0,4% e la detrazione**, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, **di € 200**, eventualmente rapportata al periodo durante il quale si realizza la destinazione ad abitazione principale.

Per l'immobile abitazione principale di più soggetti, la **detrazione va ripartita tra gli aventi diritto** in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica.

35. TARI (COMMA 27)

E' **prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI** da parte dei Comuni sulla base di un **criterio medio-ordinario** (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) **e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti** (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14, direttiva n. 2008/98/CE).

E' **inoltre differito al 2018** (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

A tal fine sono modificati i co. 652 e 653 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013).

36. PATTI CONTRARI ALLA LEGGE NELLA LOCAZIONI IMMOBILI USO ABITATIVO (COMMA 59)

Viene chiarita la misura del canone di locazione dovuto dai conduttori che avevano beneficiato della rideterminazione ex lege, per mancata o parziale registrazione del contratto.

In particolare, si specifiche che:

- per i conduttori che hanno versato**, nel periodo tra l'entrata in vigore del Dlgs.23/2011 al 16/07/2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dall'art. 3, c. 8 del Dlgs 23/2011
- l'importo del canone di locazione dovuto** ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, **è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile**, nel periodo considerato.

Si cerca così di risolvere la questione sorta a seguito della dichiarazione di incostituzionalità (Corte costituzionale, sentenza n. 119/2015) dell'art. 1, comma 5-ter, DL.47/2014.

37. ACQUISTO PRIMA CASA PRIMA DI AVER ALIENATO L'ABITAZIONE (COMMA 55)

Attualmente, se un soggetto intende cambiare casa, non può godere dell'agevolazione prima casa sul nuovo acquisto se non ha già, prima, venduto la "vecchia" prima casa.

Con un emendamento approvato in Commissione Bilancio al Senato, viene modificata detta disciplina **consentendo l'acquisto agevolato**, laddove il contribuente venda l'immobile precedentemente acquistato con il bonus prima casa entro 1 anno dal nuovo acquisto.

In pratica, la nuova disposizione dà ai contribuenti un anno di tempo per vendere la "vecchia" prima casa, dopo l'acquisto agevolato della "nuova" prima casa.

DECADENZA: ove l'abitazione precedentemente acquistata **non venga alienata entro 1 anno** dall'acquisto della nuova abitazione, **si decade dalla stessa**, con il conseguente obbligo di corrispondere l'imposta in misura ordinaria, oltre alle sanzioni e agli interessi.

Imposta registro: l'aliquota da applicare è pari al 2% (c. 4-bis nota II-bis all'art. 1 Tariffa all. TUR). Sebbene la nuova norma contenga il riferimento alla sola imposta di registro e non all'IVA, si ritiene che il rinvio espresso, contenuto nel n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, alle condizioni enunciate dalla nota II-bis, consenta di estendere la novità anche in campo IVA.

Ulteriori disposizioni riguardano le altre condizioni per l'accesso al beneficio prima casa. Si ricorda, infatti, che, oltre al requisito dell'impossidenza di altre abitazioni acquistate con l'agevolazione (lett. c) nota II-bis) le lettere a) e b) della medesima nota richiedono che:

- l'acquirente (trascurando le ipotesi in cui egli sia trasferito o emigrato all'estero) abbia trasferito la propria residenza nel Comune in cui si trova l'immobile agevolato o si impegni a trasferirla entro 18 mesi, ovvero svolga la propria attività nel Comune in cui si trova l'immobile agevolato;
- l'acquirente non sia titolare di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, su altra casa di abitazione sita nel Comune in cui si trova l'immobile che intende acquistare con l'agevolazione.

Secondo la "nuova" norma, nel caso in cui l'agevolazione riguardi l'acquisto della "nuova" prima casa, pur nell'attesa che entro l'anno venga alienata la "vecchia" prima casa, le suddette condizioni devono essere verificate "senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni". Pertanto, in tal caso, i requisiti agevolativi devono essere valutati considerando solo la "nuova" e non la vecchia prima casa, di cui i contribuenti si dovranno disfare entro 1 anno dal nuovo acquisto.

38. REVISIONE / AGGIORNAMENTO RENDITE CATASTALI (COMMI da 21 a 24)

È confermato che **a decorrere dall'1.1.2016** la **rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare**, di cui alle **categorie catastali D ed E**, va determinata tramite **stima diretta** "tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento".

N.B. Dalla stima diretta volta alla quantificazione della rendita catastale **vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo**. Da ciò consegue che non risultano più assoggettati ad IMU gli impianti ed i macchinari "imbullonati".

A decorrere dalla stessa data è **possibile presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale** degli immobili già censiti (procedura DOCFA), in base a dette nuove modalità.

Solo per il 2016, se l'**atto di aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016**, la rendita catastale rideterminata ha **effetto dall'1.1.2016**.

Ciò comporta che per la determinazione dell'IMU 2016, in deroga alla regola generale di cui all'art. 13, comma 4, DL n. 201/2011 (rilevanza della rendita catastale risultante all'1.1 dell'anno di imposizione), è possibile considerare la nuova rendita catastale rideterminata.

39. LEASING AGEVOLATO "PRIMA CASA" (COMMI da 76 a 84)

In sede di approvazione è stata introdotta una serie di interessanti disposizioni tendenti a **agevolare l'acquisto della "prima casa" mediante un contratto di leasing.**

Il ricorso a tale modalità d'acquisto consente di beneficiare della **detrazione IRPEF del 19%** di cui **alle nuove lett. i-sexies.1) e i-sexies.2)** del comma 1 dell'art. 15, TUIR, relativamente:

- a) ai **canoni e relativi oneri accessori** per un importo **non superiore a € 8.000;**
- b) al **prezzo di riscatto** per un importo **non superiore a € 20.000.**

Quanto sopra è riconosciuto a condizione che:

- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;
- il soggetto interessato:
 - abbia un'**età inferiore a 35 anni** e un **reddito complessivo non superiore a € 55.000** all'atto della stipula del contratto;
 - non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Se il soggetto ha un'età **pari o superiore a 35 anni** la predetta detrazione è **ridotta del 50%.**

N.B. La nuova detrazione spetta alle condizioni previste relativamente agli interessi passivi ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale di cui alla lett. b) del citato art. 15.

Sono previste altresì le seguenti agevolazioni ai fini delle imposte indirette:

- è applicata l'**imposta di registro dell'1,50%** alle cessioni di case di abitazioni non di lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere **concesse in leasing ricorrendo i requisiti "prima casa"**, in capo all'utilizzatore, di cui alla Nota II-bis all'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (€ 200).

Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall'impresa di costruzioni l'imposta di registro e ipocatastali sono applicabili in misura fissa.

In caso di **cessione del contratto di leasing** in esame è applicabile l'imposta di registro del 9%, ridotta all'1,5% in presenza delle condizioni "prima casa".

N.B. L'agevolazione in esame è **applicabile dall'1.1.2016 al 31.12.2020.**

40. BONUS DISPOSITIVI RISPARMIO CONSUMO ENERGETICO (COMMA 88)

In sede di approvazione è stata estesa la **detrazione IRPEF / IRES del 65%** anche alle spese sostenute per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi **multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento / produzione di acqua calda / di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.**

A tal fine, i dispositivi di cui sopra devono:

- mostrare **attraverso canali multimediali i consumi energetici**, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare **le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;**
- **consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.**

41. RIALLINEAMENTO VALORI CONTABILI E AGGREGAZIONI AZIENDALI (COMMI 95 e 96)

Con la modifica del comma 10 dell'art. 15, DL n. 185/2008 in materia di riallineamento di valori emersi a seguito di operazioni straordinarie disciplinate dagli artt. 172, 173 e 176, TUIR (fusione, scissione, conferimento d'azienda), è previsto l'**aumento da 1/10 a 1/5** della misura ammessa in **deduzione del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa**.

Tale disposizione è applicabile alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (in generale, **dal 2016**).

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

42. NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA (COMMI 126 e 127)

È sostituito l'art. 26, DPR 633/72, relativo l'emissione delle note di variazione IVA in diminuzione.

In particolare, la nota di credito può essere emessa in caso di **mancato pagamento** (in tutto/parte):

- in presenza di una procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento dalla data di assoggettamento alla procedura / decreto di omologa dell'accordo / pubblicazione nel Registro delle Imprese (nuovo comma 4, lett. a).
- a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (nuovo comma 4, lett. b).

Nota: a fronte dell'emissione della nota di variazione, in capo all'acquirente /committente non sussiste l'obbligo di annotazione della nota di credito nel registro delle fatture emesse / corrispettivi.

PROCEDURE CONCORSUALI

Nel caso di assoggettamento a procedura concorsuale del cessionario o committente, la nota di variazione IVA in diminuzione può essere emessa a partire dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

PROCEDURE ESECUTIVE RIMASTE INFRUTTUESE

Laddove il cedente abbia esperito una procedura esecutiva rimasta infruttuosa, la nota di variazione IVA in diminuzione può essere emessa:

pignoramento presso terzi	quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni / crediti da pignorare
Pignoramento di beni mobili	quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare o l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità
dopo che per 3 volte l'asta per la vendita del bene è andata deserta	nel caso si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità

Con riferimento alle suddette fattispecie, in caso di successivo incasso, in tutto o in parte, del corrispettivo va emessa una nota di debito (nuovo comma 6).

RISOLUZIONE DI CONTRATTI AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA

In caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento del cessionario o committente, il cedente o prestatore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione, fatto salvo il caso in cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni (nuovo c. 9).

REVERSE CHARGE

La nota di credito può essere emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte dell'acquirente/committente debitore dell'imposta tramite il reverse charge ex artt. 17 o 74, DPR 633/72 o 44, DL 331/93.

DECORRENZA

Le disposizioni relative al momento di emissione della nota di variazione IVA:

"si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016". Le altre modifiche apportate ... al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e quindi di carattere interpretativo, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo precedente.

43. ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE (COMMA 128)

Si estende il meccanismo del reverse charge a fini IVA anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove il consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative allo split payment).

L'efficacia è subordinata all'autorizzazione UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).

44. NUOVA ALIQUOTA IVA DEL 5% COOPERATIVE SOCIALI (COMMI da 960 a 963)

In sede di approvazione è stata introdotta la **nuova aliquota IVA del 5%** applicabile alle prestazioni di cui alla **nuova Tabella A, Parte II-bis**, ossia per:

"le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese ... da cooperative sociali e loro consorzi".

Le **prestazioni** di cui ai citati numeri sono le seguenti:

18	prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ovvero individuate con DM;
19	prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20	prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a

	titolo personale;
21	prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla Legge n. 326/58, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
27-ter	prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.

La **nuova aliquota IVA del 5%** è applicabile a dette prestazioni **soltanto se rese**:

- **da cooperative sociali e loro consorzi;**
- **a favore dei soggetti "svantaggiati"** richiamati nel citato n. 27-ter (anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo).

Contestualmente **sono stati abrogati**:

- il primo e il secondo periodo del comma 331 dell'art. 1, Finanziaria 2007 che prevede(va):
 - l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% alle prestazioni sopra elencate rese a favore dei citati soggetti "svantaggiati" **da parte di cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni;**
 - per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 l'opzione per il regime di esenzione;
- il n. 41-bis) della Tabella, Parte II che prevede(va) l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% per le prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili o ovunque rese a favore dei citati soggetti "svantaggiati" **rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni.**

Merita evidenziare che a seguito delle nuove disposizioni per le **cooperative "non sociali"** l'aliquota IVA passa **dal 4% al 22%**.

N.B. Il **nuovo quadro normativo** sopra evidenziato è applicabile alle operazioni effettuate sulla base di **contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'1.1.2016.**

Per i **contratti in corso**, quindi, continuano ad essere applicabili le **disposizioni previgenti.**

45. DETRAZIONE IVA PER ACQUISTI UNITÀ IMMOBILIARE (COMMA 56)

E' Introdotta una **detrazione dall'IRPEF del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto** effettuato entro il 31/12/2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.

46. RIMBORSI IVA A CITTADINI EXTRA UE (COMMA 368)

Si autorizzano gli intermediari iscritti all'albo degli istituti di pagamento **ad effettuare i rimborsi IVA a cittadini extra UE** (cd. Tax free shopping), secondo percentuali minime di rimborso, da definire con successivo decreto del MEF da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

47. ALIQUOTA IVA 4% (COMMA 637)

Si prevede che l'aliquota IVA agevolata del 4% venga estesa anche a giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e ai periodici in formato digitale, prima soggetti ad aliquota del 22%. In particolare, l'aliquota del 4% viene estesa a tutti i prodotti editoriali, sia quelli identificati con codice "ISBN", sia quelli identificati con codice "ISSN" (Tab A parte II n.18) all. DPR 633/72), indipendentemente dal tipo di supporto sul quale essi vengono prodotti (fisico o elettronico).

48. MODIFICHE AL SETTORE AGRICOLO (COMMI 905, 909-910, 912-916)

Nell'ambito del settore agricolo si rilevano le seguenti modifiche:

a)	Abrogazione regime esonero produttori agricoli	Si prevede l'abrogazione del regime di esonero documentale e contabile (art. 34 c. DPR 633/72) in favore dei produttori agricoli con volume d'affari < €7.000 . Di conseguenza, tali soggetti, finora esonerati dagli adempimenti contabili e documentali, saranno tenuti ad assolverli, al pari dei produttori agricoli con volume d'affari superiore alla soglia. Inoltre, non sarà più richiesta l'emissione di autofattura da parte del cessionario dei prodotti, ma sarà lo stesso produttore agricolo ad emettere il documento fiscale.
b)	Imposta registro terreni agricoli	Sale al 15% (in luogo del 12%) l'imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola. Pertanto, dal 01/01/2016, detti atti di trasferimento sconteranno l'aliquota del 15%, con la misura minima di €1.000, oltre alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di €50 l'una.
c)	Incremento percentuali di compensazione prodotti agricoli	Si dispone l'incremento, fino alla misura massima del 10%, delle percentuali di compensazione previste ai fini della detrazione forfettaria IVA, applicabili ad alcuni prodotti nel settore lattiero-caseario. La misura dell'incremento di tali percentuali di compensazione, nel rispetto della soglia massima stabilita, nonché l'individuazione dei prodotti agricoli interessati, sono rinviate all'emanazione di apposito DM, da adottarsi entro il 31/01/2016.
d)	Reddito domenicale e agrario	Con la modifica dell'art. 1, c. 512, Legge n. 228/2012, a decorrere dal 2016, è umentata dal 7% al 30% la rivalutazione del reddito domenicale e agrario .
e)	Produzione / cessione di energia da impianti fotovoltaici	È sostituito l'art. 1, c. 423, L.266/2005, il quale dispone(va) che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da parte di imprenditori agricoli che costituiscono "attività connesse" va determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA. Ora è previsto che la produzione / cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui, e fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agro- forestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da imprenditori agricoli, <u>costituiscono attività connesse e producono reddito agrario</u> . In caso di produzione di energia oltre i citati limiti , il reddito è determinato "applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ... il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari ..." . Le predette novità sono applicabili dal 2016.

ALTRE NOVITÀ'**49. ENTRATA IN VIGORE RIFORMA SANZIONI TRIBUTARIE (COMMA 133)**

È prevista l'anticipazione **all'1.1.2016**, rispetto alla data dell'1.1.2017, del **nuovo regime delle sanzioni tributarie** introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015, in attuazione della Riforma fiscale contenuta nella Legge n. 23/2014.

SANZIONI VOLUNTARY DISCLOSURE

Restano ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla Legge n. 186/2014, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

In sede di approvazione è stato previsto che l'Agenzia delle Entrate potrà notificare i relativi atti, all'indirizzo PEC del professionista che ha assistito il contribuente, previa manifestazione espressa in tal senso.

50. REDDITO ATLETI PROFESSIONISTI (COMMA 8)

Si esclude dal reddito da lavoro dipendente - per gli atleti professionisti - una quota del costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti medesimi.

51. PAGAMENTI ELETTRONICI (COMMI 900 e 901)

Si estende l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Si prevede un apposito decreto, sentita la Banca d'Italia, **volto a definire le commissioni interbancarie** per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa UE, al fine di promuovere l'utilizzo delle carte anche per i pagamenti di importo "contenuto".

Con i DM attuativi di quanto previsto dall'art. 15, DL. 179/2015 (in tema di pagamenti elettronici) saranno definite anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie.

Infine, viene esteso, dal 01/07/2016, l'obbligo di accettare pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta.

52. RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI (COMMI 134-138)

Si consente, ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, **di essere riammessi alla dilazione**.

Il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15/10/2015; esso è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31/05/2016, del versamento della prima rata scaduta.

Il contribuente interessato, nei 10 giorni successivi al versamento, **trasmette copia della relativa quietanza** all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati. Lo stesso ufficio:

- a)** ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;
- b)** verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.

Viene chiarito, poi, che **non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare dovuto a seguito del ricalcolo delle rate**.

Il debitore **decade** dal piano di rateazione a cui è stato riammesso **in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive**. E' esclusa ogni ulteriore proroga.

Una volta trasmessa la quietanza, **è fatto divieto di avvio di nuove azioni esecutive**.

E' prevista una specifica disciplina ove la predetta rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi delle norme sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, (art. 48-bis DPR 602/73).

Prima di procedere al pagamento di importi superiori a €.10.000, le PA verificano che il beneficiario sia o meno inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo; in tal caso non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all'agente della riscossione.

Per effetto delle norme in esame, ove il richiedente la rateazione sia destinatario di predetta segnalazione, essa non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto della segnalazione.

53. COMPENSAZIONE CARTELLE ESATTORIALI (COMMA 129)

Si estendono al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, **maturati nei confronti della PA e certificati** secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

54. SOCI COOPERATIVE ARTIGIANE - ASSIMILAZIONE DIPENDENTE (COMMA 114)

Ai fini IRPEF, si assimila ai redditi di lavoro dipendente il reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il trattamento previdenziale.

55. FONDI UE - EQUIPARATI I PROFESSIONISTI ALLE IMPRESE (COMMA 821)

Con un emendamento all'art. 40 della legge di stabilità per il 2016, è prevista anche per i liberi professionisti la possibilità di accedere ai fondi strutturali europei 2014-2020.

Nello specifico, l'emendamento, approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, prevede che i piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FERS, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020, si intendano estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica.

Tale equiparazione sussiste a prescindere dalla forma giuridica prescelta. La necessità di esplicitare tale equiparazione, si legge nella relazione illustrativa allegata all'emendamento, deriva dalla circostanza che in Italia permane ancora una differenziazione tra imprese e professionisti, che a livello UE è stata invece superata e che crea importanti criticità per la partecipazione dei professionisti alle misure dei fondi europei.

56. SOCIETÀ BENEFIT (COMMI 376-384)

La legge di Stabilità 2016 introduce la **disciplina delle cd "società benefit"**.

Si tratta di società che, nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, **perseguono una o più finalità di "beneficio comune"** e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni o altri portatori di interesse; in particolare, il "beneficio comune" deve sostanzarsi:

- nel perseguimento di uno o più effetti positivi
- ovvero nella riduzione degli effetti negativi su una o più delle suddette "categorie".

Possono essere "società benefit" tutte quelle società - di persone, di capitali o cooperative - che, oltre ad indicare specificamente nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune perseguite, nel concreto le perseguono mediante una gestione che realizzi un sostanziale bilanciamento tra l'interesse dei soci e quello di coloro sui quali l'attività sociale possa andare ad impattare.

Anche le attuali società potranno perseguire finalità di beneficio comune. A tali fini è necessario modificare il proprio atto costitutivo o statuto nel rispetto delle vigenti disposizioni codicistiche.

Denominazione: è possibile introdurre accanto alla **denominazione sociale la specificazione "Società benefit" o la sigla "SB"**, utilizzando, poi, tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione sociale e nelle comunicazioni verso terzi.

RELAZIONE: la società benefit redige annualmente - allegandola al bilancio e pubblicandola sul sito della società, ove esistente - una relazione concernente il perseguimento del beneficio "comune".

57. PROROGA AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (COMMI da 178 a 181)

Al fine di promuovere una stabile occupazione, sono riproposti a favore dei datori di lavoro privati **sgravi contributivi** per un periodo massimo di **24 mesi** per le **nuove assunzioni a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Tale sgravio:

- opera per i contratti che decorrono dall' **1.1 al 31.12.2016**;
- consiste nell'esonero nella misura del **40%** dei contributi previdenziali (esclusi i premi e i contributi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di **€ 3.250 annui**;
- non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative.

L'agevolazione **non spetta**:

- relativamente ai **lavoratori**:
 - che siano risultati **occupati a tempo indeterminato** presso qualsiasi datore di lavoro **nei 6 mesi precedenti**;
 - **per i quali lo sgravio in esame** ovvero **quello previsto** dall'art. 1, comma 118, **Finanziaria 2015** per le assunzioni 2015 siano **già stati usufruiti** relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;
 - con riferimento a dipendenti che **nei 3 mesi antecedenti l'1.1.2016** hanno **già in essere** con il datore di lavoro **un contratto a tempo indeterminato**.

APPLICAZIONE AL SETTORE AGRICOLO

L'agevolazione in esame è applicabile anche ai **datori di lavoro del settore agricolo** con riguardo alle assunzioni:

- relative ai **contratti di lavoro a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato;
- **decorrenti dall'1.1.2016**;
- con riferimento ai **contratti stipulati non oltre il 31.12.2016**.

Sono **esclusi** i contratti relativi a **lavoratori a tempo indeterminato nel 2015** nonché quelli relativi a **lavoratori a tempo determinato** che risultino **iscritti** negli elenchi nominativi per un numero di **giornate di lavoro non inferiore a 250** con riferimento al 2015.

N.B. Le predette limitazioni si applicano esclusivamente con riguardo ai soggetti che rivestono la qualifica di operai agricoli e non agli impiegati e dirigenti, nel rispetto dei limiti finanziari.

Esclusivamente con riferimento al settore agricolo, il predetto esonero contributivo è **riconosciuto** dall'INPS **in base all'ordine cronologico** di presentazione delle domande fino a concorrenza delle risorse disponibili.

SUBENTRO NUOVO DATORE DI LAVORO NELLA FORNITURA DI SERVIZI IN APPALTO

L'agevolazione in esame è **riconosciuta anche al datore** di lavoro che:

- **subentra** nella fornitura di servizi in appalto;
- **assume** "ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva" un lavoratore per cui **il datore di lavoro cessante fruisce dello sgravio contributivo**; **nei limiti** della durata e della misura che residua, **computando il rapporto di lavoro** con il datore di lavoro cessante.

58. DETASSAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITA' (COMMI da 182 a 189)

È "ripristinata" l'agevolazione relativa all'assoggettamento all'**imposta sostitutiva pari al 10%** delle somme erogate a titolo di **premi di produttività** o sotto forma di **partecipazione agli utili** dell'impresa:

- su un **importo massimo complessivo lordo di € 2.000**.

N.B. Tale limite è aumentato fino a € 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro;

- con esclusivo riferimento ai **lavoratori dipendenti del settore privato** che **nel 2015** hanno conseguito un **reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 50.000**;
- salvo **espressa rinuncia scritta del dipendente**.

Come previsto in sede di approvazione, un apposito DM definirà i criteri di misurazione degli incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione nonché le ulteriori modalità attuative.

Inoltre è previsto che i fringe benefit di cui all'art. 51, comma 2, TUIR concessi ai dipendenti e i beni ceduti e i servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a € 258 ai sensi del comma 3 del citato art. 51, **non concorrono**, entro i predetti limiti, **a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva, anche** nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, **in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate**.

N.B. La definizione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché delle modalità attuative della nuova disposizione è demandata ad un apposito DM da emanare entro l'1.3.2016.

In sede di approvazione è stato disposto che per la quantificazione delle somme premiali legate alla produttività, va considerato anche il periodo di astensione obbligatoria per la maternità.

59. ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS (COMMA 203)

L'aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016 **è confermata nella misura del 27%**.

Considerato l'aumento dello 0,72% l'aliquota contributiva è quindi confermata al 27,72%.

60. LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE (COMMI da 898 a 899 e da 902 a 903)

Con la modifica dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 è **aumentato da € 1.000 a € 3.000** il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.

In sede di approvazione è stato previsto che relativamente al **servizio di rimessa di denaro** ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. "Money transfer") **la soglia rimane pari a € 1.000**.

È prevista altresì l'**abrogazione** delle seguenti disposizioni:

- art. 12, comma 1.1., DL n. 201/2011 che prevede(va) **l'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative** in forme e modalità **diverse dal contante**;
- art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014 che prevede(va) **l'obbligo** da parte dei soggetti della filiera dell'**autotrasporto di pagare il corrispettivo** delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando **strumenti elettronici di pagamento**, ovvero **il canale bancario**, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto.

61. SERVIZIO DI BABY-SITTING ALLE LAVORATRICI AUTONOME (COMMA 283)

Si estende, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, **l'erogazione del voucher per i servizi di baby sitting alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici**.

Viene, quindi, prorogata la sperimentazione introdotta nel triennio 2013-2015 dalla legge Fornero (L.92/2012) che attribuisce alla lavoratrice madre la possibilità di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, negli undici mesi successivi al termine del congedo obbligatorio, un contributo economico pari a 600 euro mensili, da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia erogati da soggetti pubblici o privati accreditati e reperibili negli elenchi curati dall'INPS.

62. ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI E IVA (COMMI 130-132)

Si modifica la vigente disciplina dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA:

a) sono allungati di 1 anno i termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi: dal 31/12 del 4° anno al 31/12 del 5°anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione;

b) si estende al caso della dichiarazione IVA nulla l'allungamento dei termini per l'accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso, dunque, si rende tempestivo l'accertamento effettuato fino all'8° anno successivo a quello di dichiarazione;

c) viene espunta la norma che raddoppia i termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposta sui redditi nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia (D.Lgs.74/2000).

Dette norme si applicano agli avvisi di relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2016 e ai periodi successivi (quindi, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017).

63. RIENTRO DEI LAVORATORI DALL'ESTERO (COMMA 259)

Si sostituisce la norma in materia di rientro dei lavoratori dall'estero, **prorogando al 2017 i benefici fiscali previsti nella L. 238/2010** (detassazione IRPEF da lavoro del 70/80%, secondo il sesso del lavoratore), in favore dei soggetti che rientrano in Italia entro il 31/12/2015 (in luogo del 6/10/2015).

64. COMUNICAZIONE EROGAZIONI LIBERALI A ONLUS (COMMA 396)

Relativamente alla **comunicazione** riguardante le cessioni gratuite di beni di cui all'art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72, a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS effettuata dal cedente al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e alla GdF è previsto:

- **l'aumento a € 15.000** (in precedenza € 5.164,57) del limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la suddetta comunicazione;
- **l'esonero della stessa**, senza limiti di valore, **in caso di beni facilmente deperibili**.

65. DUE PER MILLE PER ASSOCIAZIONI CULTURALI (COMMA 985)

Per il 2016 i contribuenti possono destinare il 2 x mille dell'IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I requisiti ed i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco, le cause e le modalità di revoca o di decadenza, nonché i criteri e le modalità per il riparto sono stabiliti con apposito D.P.C.M.

66. CONTRIBUTI VOLONTARI A CONSORZI OBBLIGATORI (COMMI da 987 a 989)

In sede di approvazione, con l'aggiunta della **nuova lett. o-ter**) al comma 2 dell'art. 100, TUIR, è prevista la **deducibilità** delle somme corrisposte, **anche su base volontaria, al fondo** istituito con mandato senza rappresentanza **presso uno dei consorzi** al quale l'impresa aderisce:

- in conformità agli obblighi di legge;
- indipendentemente dal trattamento contabile ad essa applicato;

a condizione che tali somme siano **utilizzate in conformità agli scopi** di tali consorzi.

Con la modifica dell'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 è **stata prevista la deducibilità delle predette somme anche ai fini IRAP**.

N.B. Le nuove disposizioni sono applicabili **a decorrere dall'esercizio in corso al 31.12.2015**.

67. CARD PER ACQUISTI CULTURALI PER I GIOVANI (COMMI 979-980)

A tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'UE che risiedono in Italia, che compiono 18 anni nel 2016, è assegnata una Carta elettronica, dell'importo massimo di 500 euro, che può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché, per l'acquisto di libri e per l'accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali.

68. RIPRESA DEL VERSAMENTO DEI TRIBUTI SOSPESI O DIFFERITI (COMMI 429-431)

Si prevede che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene senza l'applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione.

Studio Dott. Begni & Associati